

Genova, il 25/09/2024
Prot. 74/2024

DELIBERA N. 12/CC/2024: REGOLAMENTO PER LE CONVENZIONI DELL'ORDINE REGIONALE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA DELLA LIGURIA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- visto l'art. 4 Legge 11 gennaio 2018 n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" ed in particolare l'art. 4, comma 9, lett. d);
- visto il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse";
- visto il D. M. del Ministero Salute dell'8 settembre 2022 n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022, rubricato "Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista";
- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità di OFI Liguria;
- visto il Regolamento interno e di organizzazione di OFI Liguria;
- evidenziato che, anche ai fini dell'operatività dell'Ente e nell'interesse di tutta la comunità degli iscritti, è utile procedere all'approvazione di una disciplina per la sottoscrizione delle convenzioni;
- OFI Liguria sostiene e conviene sull'opportunità di iniziative atte a sostenere il benessere dei propri iscritti;
- esaminata la bozza;
- nella seduta del 24/09/2024

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

1. di approvare il "Regolamento per le convenzioni" allegato alla presente;
2. dall'approvazione del presente Regolamento e dai successivi atti attuativi non derivano oneri per OFI Liguria.

Il Segretario
dott. **Luca Francini**

Il Presidente
dott.ssa **Anna Maria Dell'Eva**

REGOLAMENTO CONVENZIONI

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24/09/2024 con Delibera n° 12/2024

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

L'Ordine Regionale della Professione Sanitaria di Fisioterapia della Liguria, nell'interesse dei propri iscritti, promuove la raccolta di convenzioni che abbiano lo scopo di fornire agli iscritti sconti e/o vantaggi per l'acquisto di beni e/o servizi. Le convenzioni stipulate possono essere utilizzate da tutti gli iscritti nonché dai propri familiari, dal personale e dai consulenti di OFI Liguria (congiuntamente definiti "iscritti").

ART. 2 PROPOSTE OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le aziende interessate alla stipula di una convenzione con OFI Liguria inviano la propria proposta mediante la compilazione del modulo scaricabile dall'apposita sezione del sito istituzionale di OFI Liguria all'indirizzo di posta elettronica liguria.ofi@pec.fnofi.it.

Le proposte devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Riguardare beni e/o servizi anche non ricollegabili all'attività professionale quali, a titolo meramente esemplificativo;
 - Abbonamenti sociali e culturali (es. abbonamenti teatri, cinema, ecc.);
 - Concessionarie auto (Concessionarie di automobili nuove o usate, servizi di noleggio a breve o lungo termine);
 - Viaggi (Taxi, treni, aerei);
 - Ristorazione (Pizzerie, Ristoranti, Bar);
 - Hotels;
 - Università;
- b) Offrire particolari vantaggi agli iscritti di OFI Liguria rispetto a quelli applicati al pubblico, nello specifico uno sconto di almeno il 10% rispetto al prezzo di listino.
- c) Indicare le modalità di accesso all'offerta, allo sconto e il periodo di validità;

L'attivazione della convenzione è gratuita e non deve determinare l'insorgere di alcun onere economico a carico di OFI Liguria, né degli iscritti.

ART. 3 VALUTAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le proposte che perverranno ad OFI Liguria, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento, saranno sottoposte all'esame degli Organi competenti di OFI Liguria, per valutazione. OFI Liguria potrà chiedere ulteriori approfondimenti e/o incontri conoscitivi con l'Azienda candidata.

L'approvazione finale della proposta presentata spetta al Consiglio Direttivo. Tra le Parti verrà stipulata una convenzione sottoscritta da entrambe le Parti.

Gli aderenti, successivamente all'attivazione della convenzione, sono tenuti a mantenere aggiornate le condizioni, comunicando ad OFI Liguria le eventuali variazioni in qualsiasi momento dell'anno.

ART. 4 EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Le Convenzioni con OFI Liguria sono valide ed efficaci a partire dalla sottoscrizione autografa dell'apposito contratto da parte del legale rappresentante dell'azienda proponente e del Presidente di OFI Liguria.

Con la sottoscrizione della convenzione, l'azienda proponente accetta espressamente che la sottoscrizione della stessa non comporta alcun vincolo di esclusività e non impegna in alcun modo gli iscritti. L'azienda proponente dovrà, inoltre, dichiarare di essere a conoscenza che OFI Liguria potrà accettare proposte presentate da aziende dello stesso settore e relative a servizi e/o beni analoghi a quelli già oggetto di convenzione.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

OFI Liguria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente la convenzione. Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di favore previsti nel contratto di convenzione, nonché la perdita dei requisiti previsti negli accordi sottoscritti, determina la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione.

ART. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE

Salvo diverse pattuizioni delle parti, la durata della convenzione è di un anno, con scadenza naturale e possibilità di tacito rinnovo.

ART. 7 COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI DELL'ESISTENZA DELLA CONVENZIONE

Con modalità e tempistiche che OFI Liguria stabilisce a sua discrezione, le Convenzioni accreditate sono inserite in un'apposita sezione del sito istituzionale di OFI Liguria.

ART. 8 CLAUSOLE FINALI

I singoli contratti per la fornitura di beni o servizi sono stipulati tra i soggetti aventi diritto e l'azienda proponente. OFI Liguria, non essendo parte contrattuale, non potrà rispondere per le inadempienze dei singoli contraenti e non potrà esserle ascritta alcuna forma di responsabilità.

Gli iscritti potranno rivalersi solo nei confronti del fornitore con cui hanno sottoscritto il contratto e/o da quale avranno acquistato il bene e/o servizio.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La sottoscrizione della Convenzione, ai sensi del presente Regolamento, non è da intendersi derogatoria rispetto agli obblighi e alle responsabilità di OFI Liguria in qualità di titolare al trattamento dei dati dei propri iscritti ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di Trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. 196/2003 e ss. mm.ii e Regolamento UE 679/2016.

Per questo, la Convenzione non potrà in alcun modo prevedere la cessione alle Aziende private, a qualsiasi titolo - anche temporaneo - dei dati personali degli iscritti dei quali OFI Liguria rimane esclusivo soggetto titolare al trattamento: una simile cessione non sarà ritenuta ammissibile ai sensi del presente Regolamento, nemmeno se sottoposta a condizioni nell'ambito del rapporto convenzionale.

Una eventuale disposizione della Convenzione che contenga una cessione dei dati relativi agli iscritti in capo al soggetto privato sarà valutata negativamente e sarà ostativa ad un accoglimento da parte degli Organi di OFI Liguria ai sensi del presente Regolamento.

Il Presidente

Dott.ssa Anna Maria Dell'Eva

